

COPIA

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
(PROVINCIA DI CASERTA)



Affissione Albo Pretorio

N. 152 del Registro

Data 12.03.2024

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 DEL 12.03.2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI COSTI E DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER RICHIESTE
ACCESSO DOCUMENTALE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **12** del mese di **MARZO** alle ore **13:40** con il prosieguo, nella Casa Comunale, la Giunta comunale, legalmente convocata, si è riunita nelle persone dei signori:

<i>Francesco BUZZO</i>	<i>Sindaco</i>	P
<i>Augusto Biagio DELL'ANNO</i>	<i>Assessore - Vice Sindaco</i>	P
<i>Francesco GRANATELLO</i>	<i>Assessore</i>	P

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Mariateresa De Felice.

Assume la presidenza il Sindaco, dott. Francesco Buzzo, il quale, dopo aver constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI COSTI E DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER RICHIESTE
ACCESSO DOCUMENTALE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La legge n. 241/1990 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, all'articolo 2 *“Definizioni e principi in materia di accesso”* prevede che:

Co. 1. “Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Co. 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”;

- Il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33, ha previsto il *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- *l'articolo 1 del citato decreto, rubricato "Principio generale di trasparenza", al comma 1 prevede che:*

Co. 1. "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";
- *l'articolo 2, rubricato "Oggetto", al comma 1 prevede che:*

Co. 1. "Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione";

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- *l'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013 "Accesso civico a dati e documenti" prevede che:*

Co. 2. "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Co. 3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Co. 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”;

l'art. 5 bis “Esclusioni e limiti all'accesso civico”, prevede che:

Co. 1. “L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;*
- b) la sicurezza nazionale;*
- c) la difesa e le questioni militari;*
- d) le relazioni internazionali;*
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;*
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;*
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.*

Co. 2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;*
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;*
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali”;*

Considerata la necessità di prevedere un tariffario per il caso in cui l'Ente sostenga degli effettivi costi per effetto delle richieste di accesso, siano esse pervenute ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 che ai sensi della Legge n. 241/1990;

Visto l'allegato prospetto (allegato 1), che si intende approvare, il quale riporta:

- *Le spese per l'accesso con le tipologie di costo*
- *Il modulo da compilare per la richiesta di accesso*
- *L'informativa sul trattamento dei dati personali*
- *Le modalità di pagamento*

Acquisiti, sul presente deliberato, i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di Area ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. Di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2. Di approvare** l'allegato prospetto (allegato 1), contenente:
 - *Le spese per l'accesso con le tipologie di costo*
 - *Il modulo da compilare per la richiesta di accesso*
 - *L'informativa sul trattamento dei dati personali*
 - *Le modalità di pagamento*
- 3. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

Provincia di Caserta

In ordine alla regolarità tecnica:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI COSTI E DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER RICHIESTE
ACCESSO DOCUMENTALE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

AREA AMMINISTRATIVA

Il responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, esprime, sulla presente proposta, parere *favorevole* di regolarità tecnica.

Valle di Maddaloni, lì 12.03.2024

Il Responsabile Area Amministrativa

f.to Domenico Farina

In ordine alla regolarità contabile:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI COSTI E DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER RICHIESTE
ACCESSO DOCUMENTALE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

AREA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, esprime, sulla presente proposta, parere *favorevole* di regolarità contabile.

Valle di Maddaloni, lì 12.03.2024

Il Responsabile Servizio Finanziario

f.to Dott. Lucio Amato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Francesco Buzzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Mariateresa De Felice

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 12.03.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Mariateresa De Felice

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale, 12.03.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Mariateresa De Felice